

LEXACTA  
Global Legal Advice

11/2022

NEWSLETTER

LEGAL  
& TAX



11/2022  
NEWSLETTER***Decreto Semplificazioni:  
Principali Novità in Materia Fiscale***

Il Decreto Legge n. 73 (d'ora innanzi per brevità "Decreto"), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 143 il 21 giugno 2022, prevede numerose semplificazioni in materia fiscale nonché disposizioni finanziarie e sociali.

Il principale obiettivo è quello di snellire le procedure, eliminando tutti gli adempimenti che non sono giustificati dalla tutela dell'interesse pubblico.

Di seguito illustriamo, in sintesi, le principali misure adottate sia in riferimento alle persone fisiche che alle imprese.

**DISCLAIMER**

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. Questa newsletter viene inviata a persone che hanno fornito i loro dati personali nel corso di relazioni professionali o perché si è fatta richiesta a Lexacta. Se si desidera non ricevere PIÙ la newsletter, si prega di scrivere un'e-mail a [amministrazione@lexacta.it](mailto:amministrazione@lexacta.it) e le informazioni saranno rimosse dalla lista dei destinatari. Finché non si effettua la cancellazione dalla lista dei destinatari i dati personali saranno trattati su supporto cartaceo o elettronico per finalità relative alla gestione dei rapporti professionali esistenti, o per motivi di informazione e divulgazione, ma non saranno comunicati a terzi, a meno che tale comunicazione non sia imposta dalla legge o strettamente necessaria per gestire la relazione professionale. Titolare del trattamento è Lexacta Global Legal Advice. L'elenco dei responsabili del trattamento è disponibile scrivendo un'email a [amministrazione@lexacta.it](mailto:amministrazione@lexacta.it). È possibile in ogni caso esercitare i propri diritti come stabilito dall'attuale normativa sulla protezione dei dati personali. In tale ultimo caso le richieste devono essere sempre inoltrate a [amministrazione@lexacta.it](mailto:amministrazione@lexacta.it)

### ART. 3- MODIFICHE AL CALENDARIO FISCALE

Il Decreto stabilisce nuove date del calendario fiscale e nello specifico:

- il termine per la trasmissione dei dati relativi alle **Liquidazioni Periodiche** (c.d. LIPE) del **secondo trimestre 2022** è spostato dal 16 settembre al 30 settembre;
- il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi **Intrastat** è prorogato alla fine del mese successivo al mese di riferimento (precedente scadenza il 25 del mese successivo);
- sulle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, viene modificata la norma che disciplina il pagamento **dell'imposta di bollo** con aumento della **soglia da 250 euro a 5.000 euro**.

In particolare, il pagamento può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- entro il termine previsto per il versamento del secondo trimestre (30 settembre), per le fatture emesse nel primo trimestre dell'anno, se l'imposta di bollo risulta essere inferiore a 5.000 euro,
- entro il termine previsto per il versamento del terzo trimestre (30 novembre), per le fatture emesse nel primo e secondo trimestre dell'anno, se l'imposta di bollo risulta essere inferiore a 5.000 euro.

### ART. 5 – EROGAZIONE DEI RIMBORSI FISCALI AGLI EREDI

Si interviene sul Testo Unico dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni (D.Lgs. 346/1990), rendendo più agevole la **procedura di accredito dei rimborsi fiscali agli eredi**. Dunque, i crediti spettanti al contribuente defunto saranno erogati, salvo diversa comunicazione, a coloro che sono chiamati all'eredità, così come indicati dalla dichiarazione di successione, per la quota ereditaria corrispondente.

DISPOSIZIONE

DISPOSIZIONE

## ART. 6 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA

Il Decreto prevede una riduzione rispetto ai controlli sulle dichiarazioni precompilate relative al periodo d'imposta 2022. Difatti:

- in caso di **presentazione della dichiarazione precompilata senza modifiche** - direttamente o tramite il sostituto d'imposta - non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati, forniti dai soggetti terzi. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni;
- in caso di **presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche** - mediante Caf o professionista - il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.

DISPOSIZIONE

## ART. 7 – MODIFICA DELLA VALIDITÀ DELL'ATTESTAZIONE PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO

Si introduce una novità in merito alla **validità dell'attestazione per i contratti a canone concordato** che mira a ridurre gli adempimenti previsti in caso di locazione.

Come noto, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 16 gennaio 2017, i contratti a canone concordato conclusi senza l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, ai fini dell'ammissione ai benefici fiscali, devono essere corredati da un'attestazione rilasciata da un'organizzazione firmataria dell'accordo territoriale che certifichi che il contenuto economico e normativo del contratto sia conforme all'accordo territoriale: tale attestazione doveva essere rilasciata **per ogni singolo contratto**.

Per effetto dell'entrata in vigore del Decreto, **l'attestazione può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione stipulati successivamente al suo rilascio**, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del comune a cui essa si riferisce.

DISPOSIZIONE

DISPOSIZIONE

**ART. 9 – ABROGAZIONE DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA E DELL'ADDIZIONALE IRES DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 2009, N. 7**

A decorrere dal **periodo d'imposta 2022**, è prevista l'**abrogazione, della disciplina delle società in perdita sistematica** di cui ai commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies dell'art. 2 del D.L. n. 138/2011 (art. 9, comma 1).

DISPOSIZIONE

**ART. 12 – MODIFICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ESTEROMETRO**

Il D.L. n. 73 modifica il campo di applicazione dell'esterometro, **escludendo dall'obbligo di trasmissione telematica** all'Agenzia delle Entrate le **operazioni transfrontaliere di importo inferiore a 5.000 euro**, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

DISPOSIZIONE

**ART. 13 – DECORRENZA DELLA MISURA SANZIONATORIA PER OMESSA O ERRATA TRASMISSIONE DELLE FATTURE RELATIVE ALLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE**

Dal **1° luglio 2022** (e non più dal 1° gennaio 2022) si applica il **nuovo trattamento sanzionatorio** per l'omissione o errata trasmissione dei dati delle **operazioni transfrontaliere**.

Il nuovo sistema prevede la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili, anziché di 1.000 euro trimestrali.

La sanzione si riduce alla metà entro il limite di 200 euro mensili (anziché di 500 euro a trimestre), se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza.

DISPOSIZIONE

**ART. 14 – TERMINE PER LA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DEGLI ATTI IN TERMINE FISSO**

Viene esteso **il termine per la registrazione degli atti** in termine fisso - se formati in Italia - per le operazioni societarie che non risultino da atto scritto e per la denuncia di eventi successivi alla registrazione. Il termine viene prorogato a **trenta giorni** e non più a venti, come previsto dal D.p.r. 131/1986.

DISPOSIZIONE

**ART. 15 – AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO TELEMATICO DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO**

Il Decreto prevede la possibilità di **ampliare le modalità per il pagamento in via telematica dell'imposta di bollo**. Sarà un apposito provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate, d'intesa con il Capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e di transizione digitale, a stabilire le modalità.

**ART. 24 – DISPOSIZIONI IN TEMA DI I.S.A.**

Il Decreto dispone - in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale - **l'estensione anche al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022, dei correttivi introdotti per il 2020 e il 2021**, al fine di tenere conto degli effetti straordinari della crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria e di introdurre nuove cause di esclusione dall'applicazione degli ISA.

Inoltre, la norma prevede che:

DISPOSIZIONE

- per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020;
- per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.


**ART. 35 – PROROGA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU ANNO DI IMPOSTA 2021**

DISPOSIZIONE

Viene differito al **31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l'anno d'imposta 2021**. Pertanto, slitta il termine ordinariamente previsto al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della dichiarazione d'imposta.

**LEXACTA**  
Global Legal Advice

**11-2022**



**MILANO**

Piazza Fontana, 6  
20122

T. +39 02 7639 0009 +39 02 2942 691

F. +3902 7628 1213 +39 02 2942 6942  
segreteria.milano@lexacta.it



**ROMA**

Corso Vittorio Emanuele II, 287  
00186

T. +39 06 8715 3288 +39 06 6819 091

F. +39 06 68190940  
segreteria.roma@lexacta.it

[www.lexacta.it](http://www.lexacta.it)